

caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri/e, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri. Nel caso in cui siano venuti a mancare la maggioranza dei/delle Consiglieri/e eletti/e in sede Assembleare o i/la Presidente, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:
 - a. procede al proprio interno alla nomina del/della Presidente e del/della Vice Presidente;
 - b. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - d. gestisce il Patrimonio sociale;
 - e. presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario o di cassa dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - f. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - g. conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe anche in merito a propri poteri a singoli consiglieri;
 - h. stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
 - i. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - j. attribuisce deleghe anche in merito a propri poteri a consiglieri ed associati;
 - k. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - l. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - m. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - n. delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art. 6.
2. Alla riunione del Consiglio Direttivo il/la Presidente o altri membri del consiglio direttivo possono invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto, a meno di richiesta formale contraria da parte di un membro del direttivo.
3. Ogni consigliere/a deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei/delle Consiglieri/e in conflitto di interesse sono invalide.
4. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario/a ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 12 - IL/LA PRESIDENTE - IL/LA VICEPRESIDENTE

1. Il/la Presidente è il/la rappresentante legale dell'Associazione ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea delle persone Associate, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile dell'Associazione. Ha l'uso della firma sociale. E' autorizzato/a a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati/e e procuratori/trici nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri/e consiglieri/e o soci/e. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal/dalla Vice Presidente vicario/a. Di fronte agli/alle aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del/della Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del/della Presidente.
2. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del

DM
LG

Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, stessi risponde personalmente il/la Presidente.

3. Il/la Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato/a.
4. All'interno dell'associazione, il/la Presidente promuove una co-gestione il più possibile paritaria e assembleare, interna al direttivo, delle questioni riguardanti l'associazione.

ART. 13 – L'ORGANO DI CONTROLLO / REVISIONE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato per volontà assembleare o, obbligatoriamente, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. Le persone componenti l'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno delle componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, nel caso in cui una sua persona componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro e non sia appositamente nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
4. I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli/alle amministratori/trici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi delle persone associate e di altri sostenitori/trici;
 - b. i redditi del patrimonio;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi alle persone associate, ai relativi familiari ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali delle persone associate e di terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.
6. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 15 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve annualmente essere approvato dall'Assemblea delle persone associate.
2. Tale rendiconto può essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia ed in particolare ai sensi degli artt. 13 e 87 del Codice del Terzo Settore.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione

ART. 16 VOLONTARI

1. Le persone volontarie, associate e non associate, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività delle persone volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure delle persone beneficiarie. Ai/volontari/e possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dalle persone volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i/volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie persone associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'art. 36 del D.lgs. 117/17.

ART. 18 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro delle persone associate, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Handwritten signature and initials, possibly 'Am' and 'Lg', in dark ink.

- registro delle persone volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
2. Le persone associate hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al/alla Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 19 -SCIOGLIMENTO

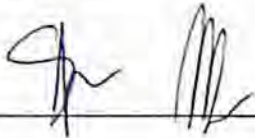
1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.
2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o secondo le modalità di cui all'art. 9 d.lgs. 117/2017.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve alle persone associate.

ART. 20 - NORME FINALI

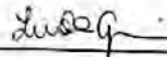
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

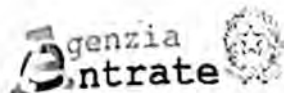
Vicchio, il 23/01/2026

Il/la Presidente



Il/la Segretario/a





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: BORGO SAN LORENZO

Registrazione di Atto Privato

Il 26/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZF , serie 3 , numero 12

data di stipula: 23/01/2026

ident.vo telematico: TZF26L000012000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MLVSFN90S11B036H

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90028860485				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24